

ERRORI E ORRORI

nei processi di affidamento dei minori

PRIMA PARTE

GLI ERRORI

Gli errori, a mio parere, cominciano in questi casi già nella fase di formulazione dei quesiti al CTU, anzi ancor prima; **il primo errore è proprio la decisione di disporre la CTU.**

A cosa serve una CTU in queste vicende? Si tratta di decidere, in seguito alla separazione coniugale, la modalità di affidamento dei figli, se sulla stessa non c'è accordo tra i genitori che si separano, la modalità di regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario (perché il bambino, soprattutto se piccolo, o molto piccolo, ha bisogno di un riferimento abitativo stabile, essenziale per la sua crescita armoniosa¹), su come regolarsi di fronte all'eventuale rifiuto dei figli di frequentare uno dei genitori², ecc. Non ci sono questioni tecniche, psicologico-psichiatriche, da risolvere ma si tratta di **questioni squisitamente giuridiche**: affidamento dei figli, collocazione prevalente del minore, diritto di visita del genitore non collocatario, ecc. Cosa possono dire su tali questioni psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili, che giuristi non sono?

Fino a prova contraria, genitori che si separano e bambini da affidare sono persone sane di mente, quindi a cosa serve la CTU? Se la CTU è, come effettivamente è, l'accertamento disposto dal giudice per dirimere questioni tecniche complesse, diviene arduo identificare quali questioni tecniche complesse siano da dirimere nei casi di separazioni conflittuali o in quelle separazioni che vengono fatte passare per conflittuali ma in realtà fanno seguito a violenza in famiglia o addirittura ad abusi

1 Lo ribadisce di recente anche la Suprema Corte di Cassazione, Ordinanza n° 25418/15.

<http://www.personaedanno.it/attachments/article/48863/cass.%2025418.2015.pdf>

2 Questione già risolta dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2009 con la Sentenza n° 4946 del 4/02/2009, nella quale afferma che **non possono essere fatti ricadere sulla madre affidataria i conflitti tra padre e figli adolescenti e, quindi, la stessa non può essere ritenuta responsabile se il figlio si rifiuta di rispettare gli incontri previsti con l'altro genitore in base a una propria libera scelta.**

<http://www.minori.it/minori/diritto-di-visita>

sessuali incestuosi. Non è certo nelle competenze del CTU incaricato in questi casi, solitamente psicologo, psichiatra o neuropsichiatra infantile, stabilire se la dichiarata violenza o i dichiarati abusi siano reali o meno; spetta al giudice penale in un regolare processo. Solitamente i CTU di questi processi si ergono a pseudo-giudici e negano a priori violenze o abusi, non si sa su che basi logiche e razionali.

Certo, il Giudice potrebbe trovarsi in difficoltà di fronte all'eventuale rifiuto dei figli di frequentare un genitore. Potrebbe sospettare che i figli che rifiutano un genitore siano stati manipolati dall'altro genitore. Ma qualcuno crede davvero che esista al mondo un metodo scientifico, di pertinenza della psicologia o della psichiatria, per stabilire se un bambino sia stato manipolato o meno?³

I Giudici sanno bene perché nel 1981 la Corte Costituzionale ha cancellato il reato di plagio⁴: per *“l'impossibilità del suo accertamento con criteri logico-razionali”* e per *“l'intollerabile rischio di arbitrii dell'organo giudicante”* (Flora⁵).

Non credo debba essere un non giurista a ricordare ai Giudici cosa scrisse la Corte Costituzionale in quella sentenza:

«14 - La formulazione letterale dell'art. 603 prevede pertanto un'ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata. Presupponendo la natura psichica dell'azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l'effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità né è possibile ricorrere ad accertamenti di cui all'art. 314 c.p.p.. non essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona.»

3 <https://ilricciocornoschiattoso.wordpress.com/2012/11/09/il-reato-di-plagio-e-la-manipolazione-mentale/>

4 <http://www.cesnur.org/2004/plagio.htm>

5 Il testo di Giovanni Flora è ormai introvabile, ma una sintesi è stata reperita in questo forum degli studenti di giurisprudenza dell'Università di Cagliari.
<http://studentigiurisprudenza.forumfree.it/?t=21068459>

Il sospetto di manipolazione psicologica del minore, invece di portare il Giudice a richiedere l'ausilio di un CTU, che nulla di scientifico potrà dire in merito se non esprimere sue illazioni personali totalmente prive di valore scientifico, e quindi inutilizzabili nel processo, deve portarlo alla segnalazione del caso alla Procura della Repubblica per l'accertamento giudiziario dell'eventuale maltrattamento del minore⁶ (art. 572 CP). Molto più logico e lineare, e giuridicamente corretto, è questo percorso rispetto a quello tecnico della CTU; e rispettoso del diritto di difesa delle parti riconosciuto dalla Costituzione, cosa che la CTU non rispetta affatto.

Questo è il primo errore compiuto nei processi di affidamento dei minori; veniamo adesso agli altri errori.

I QUESITI AL CTU

Nella formulazione dei quesiti al CTU, nei processi di affidamento dei minori, sono ravvisabili, a mio parere, tre ordini di errori.

A) Un primo ordine di errori è rappresentato dalla formulazione dei quesiti in maniera, come dire, generica, standardizzata e non peculiare per il singolo caso in discussione. Ho prova, non parlo a vanvera ma sulla scorta di 40 casi circa dei quali ho tutti gli atti, della formulazione in alcuni di quesiti perfettamente identici pur trattandosi di situazioni necessariamente differenti nella loro peculiarità; così come ho prova del fatto che il Giudice ha chiesto al CTU di accertare il profilo di personalità dei figli minori in processi in cui c'era un solo minore da esaminare, e questo in tre casi, in tribunali diversi tra loro.

B) Un secondo ordine di errori riguarda proprio la natura stessa dei quesiti; sistematicamente viene chiesto al CTU di descrivere il “*profilo di personalità*” dei periziandi (adulti e bambini), o il “*quadro di personalità*”, ecc. E qui ritorniamo alla già citata sentenza della Corte Costituzionale; la Corte ribadì, in quella sentenza, che

⁶ Anche su questo aspetto si è già pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n° 250/2011. http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9574.asp

nel nostro ordinamento non sono ammesse indagini su qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

Quel che era valido nel 1981 si può ritenere valido ancora oggi? Valga ciò che prescrive l'art. 220 del Codice di Procedura Penale⁷; è vero che l'art. 220 disciplina la procedura penale, ma se la procedura penale non ritiene ammissibile una determinata indagine peritale è possibile che la stessa sia ammissibile nella procedura civile?

È una domanda non un'affermazione.

La procedura civile fa sempre parte di quell'ordinamento che non ammette indagini sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche, come scrisse la Corte Costituzionale nel 1981? O la procedura civile è una procedura extra-ordinamento?

Forse la questione dovrebbe essere nuovamente portata all'attenzione della Corte Costituzionale; un avvocato dovrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale di un quesito che preveda di indagare la personalità delle parti, e chiedere al Giudice di portare la questione all'attenzione della Corte Costituzionale.

Ma poi, sul piano psicologico e psichiatrico, che significa indagine sulla personalità?

La personalità è l'*“Insieme di caratteristiche psichiche e modalità di comportamento che, nella loro integrazione, costituiscono il nucleo irriducibile di un individuo che rimane tale nella molteplicità e diversità delle situazioni ambientali in cui si esprime e si trova a operare”*⁸; concetto ribadito dall'Autore anche nella più recente Enciclopedia di Psicologia⁹.

Esiste un metodo scientifico per stabilire quale sia la personalità di un soggetto? No, non esiste; non esiste perché infinite sono le variabili in gioco nell'espressione

7 Art. 220 CPP

1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

8 Galimberti U: *Dizionario di Psicologia*, pag 675. UTET, 1992.

9 Galimberti U: *Enciclopedia di Psicologia*, pag 763. Garzanti, 2002.

della personalità e pertanto non riducibili alla standardizzazione necessaria della psicologia scientifica. L'indagine, psicologica o psichiatrica, può stabilire se quella persona presenti o meno un qualche disturbo mentale, come da classificazioni internazionali, ma non può stabilire scientificamente il tipo di personalità del soggetto. Può stabilire se la persona abbia un disturbo di personalità, secondo la classificazione del DSM, ma non di più; si parla di diagnosi fatte seriamente e non 'all'acqua di rose', per così dire, o in maniera incompetente, per dirla in altro modo.

Umberto Galimberti, nella sua Enciclopedia di Psicologia, riporta ben 17 differenti teorie della personalità; il CTU che parli di personalità, o di tratti di personalità, a quale di queste 17 teorie fa riferimento? E in base a quali evidenze scientifiche può affermare che la sua teoria della personalità sia più attendibile di quella del CTP? Siamo sicuri, per es., che la teoria psicodinamica della personalità sia più scientifica di quella cognitivista o di quella pragmatico-relazionale o di quella marxista? Tanto per citarne solo alcune.


Ogni affermazione del CTU sul tipo di personalità, o sui cosiddetti tratti di personalità (espressione che non significa assolutamente nulla poiché non esistono, scientificamente parlando, tratti di personalità), è frutto di personali illusioni del CTU totalmente prive di validità scientifica, e come tali non utilizzabili nel processo.

Il concetto di 'tratto' si riferisce, in medicina, a una caratteristica peculiare del soggetto documentata da anomalie anatomiche, fisiologiche o biochimiche, solitamente su base genetica, ma che non ha alcuna valenza patologica; tipico è il caso del cosiddetto tratto talassemico, o condizione di portatore sano della talassemia, in cui c'è un particolare aspetto dell'esame emocromocitometrico, sostenuto da una condizione eterozigote per uno dei geni che controllano la sintesi dell'emoglobina.

La psichiatria ha mutuato questo concetto dalla medicina ma con esso non si indica nulla di patologico; nel caso dei cosiddetti tratti di personalità, si fa riferimento a un particolare modo di essere del soggetto che sembra si discosti dalla norma, o, nel caso del cosiddetto tratto ansioso, a una condizione in cui la risposta ansiosa è facile e

subito disponibile. Concetti comunque mai seriamente validati dalla ricerca scientifica e che nel recente DSM-5 sono scomparsi.

Le caratteristiche di personalità della popolazione sono distribuite secondo la classica curva detta campana di Gauss.



Nella parte centrale alta della curva sono rappresentate le caratteristiche di personalità presenti nella maggior parte della popolazione, e che quindi costituiscono la norma (in senso statistico); nelle due code laterali ci sono le **caratteristiche di personalità che si discostano dalla norma** (statistica) ma non perché siano patologiche; si chiamano così solo **perché sono presenti in una minoranza della popolazione**. E qui forse ritroviamo i cosiddetti tratti di personalità.

Per riprendere un esempio che ho fatto nel mio e-book¹⁰, quello delle caratteristiche fisiche, la norma, cioè la media, è, ad es., l'altezza di m 1.70, avere i capelli neri e gli occhi castani, per cui un'altezza di m 1.80, i capelli biondi e gli occhi verdi sono caratteristiche che si discostano dalla norma, sono abnormi, cioè anormali in senso statistico. Ma ciò non significa affatto che siano caratteristiche patologiche, che siano malattie (chi avrebbe il coraggio di considerare “anormale” una bionda con gli occhi verdi e alta un metro-e-ottanta? - o un uomo con le medesime caratteristiche, per par condicio).

Ecco, il concetto di personalità e dei cosiddetti tratti di personalità è il medesimo; si tratta di variazioni rispetto alla norma (statistica) ma questo non vuol

¹⁰ http://www.societaeditricedantealighieri.it/libreria/index.php?main_page=product_info&cPath=96&products_id=1431

dire affatto che siano patologiche, non significa affatto che chi abbia caratteristiche di personalità che si discostano dalla norma (statistica) non sia un buon genitore.

In secondo luogo, qualsiasi indagine sulla personalità dei genitori è priva di senso perché non esiste una tipologia di personalità che renda una persona un buon genitore o meno; se una persona sia o meno un buon genitore lo si può facilmente stabilire da come sta crescendo il figlio di quel, o quei genitori. Quindi, **le persone più adatte a dire se i genitori di quel bambino siano dei bravi genitori o meno non sono gli strizzacervelli di turno ma il pediatra di famiglia e gli insegnanti del bambino**. Sono loro che si accorgono per primi se c'è qualcosa che non va nel bambino, sono loro i primi testimoni delle condizioni di salute psichica del bambino.

Quasi mai, però, e chissà perché, i diligenti CTU e gli altrettanto diligentissimi Servizi sociali cui viene richiesta l'indagine sociale, consultano e chiedono il parere del pediatra e degli insegnanti del bambino. Forse perché se lo chiedessero salterebbe il castello di falsità che stanno costruendo? Forse perché a bambini che hanno un rendimento scolastico ottimo, che sono in buona salute fisica, che frequentano con successo varie attività extra-scolastiche, socievoli e pieni di amici non si potrà appioppare la PAS, o il disturbo relazionale¹¹, come va di moda adesso? Non si potrà affermare con disinvoltura che sono manipolati, plagiati, da un genitore contro l'altro? Forse perché si dovrà dire che il genitore collocatario è un ottimo genitore?

Non esiste un metodo scientifico per valutare la capacità genitoriale, i vari test che girano non sono affidabili e validati scientificamente, sono poco più che illazioni.

L'esclusione dall'affidamento del minore di un genitore, o peggio, limitazioni alla sua responsabilità genitoriale, in base alla sua personalità, o a tratti di personalità (espressione, come già detto, che non significa assolutamente nulla) è un vero e proprio **atto discriminatorio**, vietato dalla nostra Costituzione. Anche il riscontro di un vero e proprio disturbo mentale (di quelli veri, però, non di quelli inventati da

¹¹ Come già detto, scritto e ripetuto in tutte le lingue, se ci si richiama al DSM-5, i disturbi relazionali non esistono; esistono piuttosto problemi relazionali (pag. 831 del DSM-5). E comunque, **se un problema relazionale esiste, è di tutta evidenza che tale problema esiste tra il bambino che rifiuta e il genitore che viene rifiutato**. Questo è il campo da indagare.

qualche 'creativo' medico statunitense e sostenuti da altrettanto 'creativi' psichiatri e psicologi italiani¹²) non può portare all'esclusione dell'affidamento o a limitazioni della responsabilità genitoriale se lo stesso non rappresenti un concreto pericolo per l'integrità psico-fisica del minore; **pericolo concreto, attuale, non rischio evolutivo**, perché anche questa espressione non significa assolutamente nulla.

L'ipotetico rischio evolutivo non è un fatto concreto, attuale, è una eventualità che potrebbe, o non potrebbe, verificarsi in futuro; il fatto stesso che si parli di rischio significa che attualmente la situazione è tranquilla per il bambino ma che **ipoteticamente** potrebbe non divenirla in futuro. Ma gli psicologi giuridici non hanno la sfera di cristallo per poter, o avere la presunzione di, predire il futuro; e il diritto non è la scienza del divenire ma è la scienza dei fatti attuali. Quel che va valutato è la condizione attuale del bambino, il livello di sviluppo raggiunto in vari ambiti (scolastico, extra-scolastico, ludico-ricreativo, della socializzazione, ecc.) e se lo stesso sia sincrono all'età cronologica e al livello di sviluppo dei coetanei.

La **capacità genitoriale** dev'essere valutata in base a **dati di fatto concreti e oggettivi**¹³, non in base alle fantasie dei CTU, non in base alle crocette che il genitore mette in un questionario o in base a cosa dice di vedere in alcune macchie senza senso (sto esagerando, lo so, ma è così).

C) Un terzo ordine di errori si riferisce al quesito della valutazione delle condizioni psicologiche del bambino in CTU conferite a professionisti che non hanno competenze nella valutazione dello sviluppo infantile.

Chi ha competenze nella valutazione dello sviluppo infantile sono i pediatri, gli psicologi dello sviluppo, i neuropsichiatri infantili con esperienza clinica e non solo con conoscenze teoriche, i pedagogisti. Ma purtroppo questi professionisti raramente vengono incaricati. Cosa può dire sullo sviluppo infantile un professionista che non abbia né competenze né esperienza in quel particolare settore?

12 Invenzione che forse, come ha scritto qualcuno, rientra in quella metodologia di preordinata organizzazione del conflitto, tanto da necessitare, in qualche ambito giudiziario, di un'area specializzata nell'alienazione genitoriale.

13 Decreto della Corte di Appello di Lecce, Sezione minorenni, dell'11/03/2014.

CONCLUSIONE DELLA PRIMA PARTE

La conclusione di questa prima parte non può che essere amara; per l'esperienza maturata in questi cinque anni di lotta alla PAS¹⁴, per i casi che ho seguito come CTP, per la conoscenza degli atti di numerosi altri casi, posso affermare che nella quasi totalità di essi la CTU è stata disposta per sanzionare in qualche modo l'atteggiamento protettivo delle madri nei confronti del, o dei figli.

In alcuni di questi casi era evidente l'esistenza di violenza in famiglia, minimizzata o addirittura scotomizzata dai CTU; in altri, quando i bambini di fronte al CTU iniziavano a parlare dei comportamenti violenti del padre, il CTU ha detto che lui di queste cose non voleva sentire parlare.

In altri il CTU, prima ancora di conoscere le persone da sottoporre a perizia e i motivi del rifiuto dei figli di frequentare il padre, ha esordito rimproverando le madri perché vietavano ai figli di frequentare il padre.

In altri era già presente in atti la relazione di un professionista che senza conoscere madre e figli diagnosticava loro la sindrome di alienazione genitoriale, oltre la sindrome della madre malevola e la sindrome di Münchausen per procura.

In altri ancora non c'era né violenza né storia di presunti abusi; la PAS è stata buttata lì, sul piatto della bilancia della giustizia, unicamente per dare addosso alle madri, per trovare un pretesto per colpevolizzarle.

In altri, infine, non potendo più parlare di PAS o alienazione parentale (dopo che il Ministro della salute ha dichiarato che la PAS è priva di fondamento scientifico - ma c'era bisogno della dichiarazione del Ministro della salute? Gli illustrissimi CTU sono talmente sprovvisti da non conoscere la differenza tra concetti scientifici e concetti spazzatura? Se così fosse dovrebbero tornare sui banchi di scuola a studiare storia della scienza e metodologia scientifica), i CTU se ne sono venuti fuori con il concetto della *“colonizzazione della mente del bambino dalle volontà degli adulti”*, o dell'*“arruolamento del bambino da parte della madre”* o parlando di misteriose trasmissioni che la madre a sua insaputa farebbe ai figli.

14 http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/scritti_1.pdf

Un CTU ha addirittura scritto che lui leggeva nel pensiero della bambina il desiderio che il padre stesse lontano da lei (caso di abuso ammesso dal padre).

Come si vede la fantasia di questi CTU è davvero sterminata.

Per non parlare di uno psicologo che ha recentemente affermato che il CTP deve sedurre il CTU e non contestarlo, se non condivide quello che scrive o il modo di condurre la CTU.

Sappiamo bene come non sia affatto facile l'accertamento giudiziario del presunto abuso sessuale, a meno che non vi siano prove evidenti e inconfutabili; un consiglio che mi sento di dare alle madri.

Di fronte alla confessione dei figli non bisogna perdere la testa, lo so non è facile, ma se il racconto è vero, e quasi sempre lo è, bisogna mantenere il sangue freddo. In Tribunale la sola testimonianza del bambino non sarà sufficiente, non saranno sufficienti i famosi indicatori psicologici o fisici dell'abuso, non bisogna consultare ginecologi o psicologi o neuropsichiatri infantili di propria iniziativa, sono tutte cose che l'abile avvocato dell'ex-partner ritorcerà contro il genitore protettivo che si potrà trovare a dover rispondere di calunnia. Non bisogna cercare di procurarsi presunte prove perché anche questo si ritorcerà contro chi lo fa. Facendo queste cose si fa il gioco della controparte, si mettono le basi per l'archiviazione del procedimento o l'assoluzione del presunto pedofilo. Occorre un avvocato fidato (possibilmente non legato al mondo della psicologia giuridica né firmatario di presunti proclami per la bigenitorialità; dietro questa ideologia si nascondono i sostenitori della PAS), e lasciare che a indagare siano le persone a ciò preposte, giudici e polizia giudiziaria.

In sede civile, direi di cominciare per prima cosa a contestare l'effettuazione di una CTU. Una CTU è rivolta ad accertare eventuali infermità mentali che possano essere limitative della responsabilità genitoriale; in assenza di precedenti psichiatrici dei coniugi, o di loro comportamenti genitoriali francamente abnormi, non si capisce a cosa serva la CTU.

Se la CTU venga ugualmente disposta, chiedere che il CTU dichiari, in sede di giuramento, eventuali **conflitti di interessi** esistenti con strutture di accoglienza di

minori (case famiglia o altro in qualità di titolare, amministratore, socio, dipendente o consulente); l'ufficio di CTU è difatti un incarico pubblico e pertanto, a mio parere, soggetto alla disciplina del Codice di comportamento del pubblico ufficiale, art. 6, DPR 16 aprile 2013, n° 62¹⁵.

Poi, fare attenzione ai quesiti.

A) Se i quesiti prevedano l'accertamento di eventuali **infermità psichiche**, fare inserire la clausola che le stesse **devono essere descritte facendo riferimento alle classificazioni ufficiali**, e devono essere, **per bambini e adolescenti quelle previste dalla pag. 34 alla pag. 100 del DSM-5, per gli adulti quelle previste dalla pag. 101 alla pag. 819 del DSM-5**.

B) Se vengano previsti **quesiti intesi a indagare la personalità dei periziandi** sollevare la questione di **legittimità costituzionale** degli stessi; potrebbe non essere accolta in primo grado ma può rivelarsi utile in Appello o al limite in Cassazione.

C) Circa i quesiti sulla **capacità genitoriale** fare inserire la clausola che la stessa deve essere valutata facendo ricorso a **elementi concreti e oggettivi** e non basandosi su test scarsamente affidabili e non validati scientificamente.

Naturalmente, non sono così presuntuoso da ritenere di essere in possesso della verità, nelle affermazioni di cui sopra; alcune possono essere sbagliate ma possono ugualmente servire per mettere a punto dei protocolli utili a pervenire a una procedura processuale più rispettosa dei diritti di tutte le parti in causa.

15 Il pubblico ufficiale “*si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado*”.

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1079951/dpr16apr2013_codice_comportamento.pdf